DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 1985

recante deroga alla raccomandazione n. 1-64 dell'Alta Autorità relativa alla protezione tariffaria per consentire l'applicazione delle preferenze tariffarie generalizzate a taluni prodotti siderurgici originari dei paesi in via di sviluppo

(119ª deroga)

(85/637/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

vista la raccomandazione n. 1-64 dell'Alta Autorità, del 15 gennaio 1964, ai governi degli stati membri, relativa alla protezione che colpisce i prodotti siderurgici all'entrata nella Comunità [1], modificata da ultimo dalla raccomandazione 81/772/CECA [2];

considerando che i governi degli stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, riuniti in sede di Consiglio, decidono da vari anni di accordare ai paesi terzi beneficiari delle preferenze generalizzate vantaggi tariffari all'importazione nella Comunità di alcuni prodotti siderurgici CECA, sotto forma di sospensioni tariffarie totali, senza limiti quantitativi per alcuni tipi di prodotti o sotto forma di sospensioni tariffarie totali nel limiti di contingenti fissati o da calcolare per altri tipi di prodotti;

considerando che la Commissione è associata al negoziato di queste concessioni e alle decisioni dei rappresentanti dei governi che le mettono in vigore e che le decisioni in questione vengono prese con il suo pieno accordo;

considerando che concessioni del genere sono contemplate dall'articolo 3 della raccomandazione n. 1-64 dell'Alta Autorità, la quale stabilisce che la Commissione, previa consultazione degli stati membri, conceda deroghe agli obblighi tariffari fissati da detta raccomandazione, per motivi di politica commerciale;

considerando che l'ultima decisione degli stati membri che definisce le concessioni tariffarie è stata presa, con l'accordo della Commissione, in data 17 dicembre 1985 [3] e che essa soddisfa ai criteri fissati dall'articolo 3, della raccomandazione, per consentire una deroga; che quindi si deve autorizzare la deroga relativa alle concessioni in oggetto;

considerando che gli stati membri sono stati consultati in ordine al progetto della presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli stati membri sono autorizzati a derogare agli obblighi che derivano dall'articolo 1 della raccomandazione n. 1-64 dell'Alta Autorità nei limiti necessari per applicare, alle importazioni provenienti da paesi terzi di prodotti siderurgici disciplinati dal trattato CECA, le sospensioni tariffarie derivanti dalla decisione dei rappresentanti dei governi degli stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, del 17 dicembre 1985.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 1986 ed è valida sino al 31 dicembre 1986.

Articolo 3

Gli stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1985.

Per la Commissione

Willy DE CLERCQ

Membro della Commissione

(1) GU n. 8 del 22. 1. 1964, pag. 99/64.
(2) GU n. L 285 del 7. 10. 1981, pag. 33.
(3) GU n. L 352 del 30. 12. 1985, pag. 235.